

STATUTO

CASA BELFIORE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCHIO VI VIA BELFIORE 5

Numero REA: VI - 362654

Codice fiscale: 03891420246

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 10090 di raccolta	
	STATUTO SOCIALE DELLA COOPERATIVA	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita con sede nel Comune di Schio (VI) la Società Cooperativa a	
	mutualità prevalente, denominata:	
	"CASA BELFIORE COOPERATIVA SOCIALE"	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione	
	uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede	
	secondaria nè succursale anche altrove.	
	La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo	
	previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 2	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (euro due-	
	milaquaranta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le	
	maggioranze di legge per l'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 3	
	La cooperativa è retta con principi di mutualità e non ha scopo di lucro.	
	La cooperativa si propone di perseguire, a fini solidaristici ed in totale as-	
	senza di intenti speculativi, l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento coo-	

	perativo mondiale.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impe-	
	gno, l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario,	
	il legame con il territorio ed un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La cooperativa intende garantire nell'ambito della finalità che la caratteriz-	
	ziano, un'occupazione lavorativa dei soci alle migliori condizioni economi-	
	che, sociali e professionali possibili.	
	La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle	
	Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli	
	Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.	
	La cooperativa per poter curare nel miglior modo l'interesse dei soci e del-	
	la collettività potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su	
	delibera dell'organo amministrativo.	
	Inoltre la cooperativa potrà collaborare attivamente con altre cooperative,	
	consorzi o altri enti su scala locale, nazionale ed internazionale.	
	I soci lavoratori della Cooperativa:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione de-	
	gli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi	
	produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al ri-	
	schio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destina-	

	zione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in rela-	
	zione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle pre-	
	stazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribui-	
	sce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi	
	effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispetti-	
	vamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizio-	
	ne del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disci-	
	plinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della leg-	
	ge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La società può avvalersi della collaborazione in forma autonoma e/o su-	
	bordinata di lavoratori non soci.	
	ARTICOLO 4	
	La Cooperativa con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci si pro-	
	pone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei	
	soci, il seguente oggetto:	
	a) gestire, anche in collaborazione e convenzione con enti pubblici e priva-	
	ti, servizi socio-sanitari ed educativi così come disciplinato dalla legge 381	
	dell'8 novembre 1991 art. 1 lett. a), tra i quali:	
	- attività di prevenzione, educazione, sostegno, riabilitazione e inserimento	

	nell'ambiente familiare, scolastico e sociale in genere;	
	- servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero;	
	- gestione di comunità alloggio e di strutture di centri di accoglienza resi-	
	denziali e diurni anche con la possibilità di somministrazione di cibi e be-	
	vande;	
	- attività di sostegno educativo e di assistenza socio sanitaria, anche do-	
	miciliare e di supporto psicoterapeutico a mezzo di professionisti iscritti ai	
	relativi albi professionali, a persone in situazione di disagio ed esattamen-	
	te i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i	
	minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati am-	
	messi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47,	
	47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificati dalla	
	legge 10 ottobre 1986 n. 663, nonché invalidi fisici e psichici e alle loro fa-	
	miglie;	
	- attività di elaborazione culturale, documentazione, ricerca, informazione	
	e sensibilizzazione sui problemi legati al disagio sociale e all'handicap;	
	- realizzazione di progetti finalizzati all'integrazione sociale di cittadini ex-	
	tracomunitari e di altre etnie o di rifugiati politici;	
	- attività di scambio soci-culturale con altre cooperative, associazioni o	
	amministrazioni pubbliche.	
	b) svolgere attività diverse agricole, industriali, commerciali e di servizi, fi-	
	nalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate cui la coo-	
	perativa offrirà il proprio sostegno e assistenza ai sensi del quarto comma	
	della lettera a) del presente articolo come disciplinato dalla legge 381	
	dell'8 novembre 1991 art. 1 lett. b).	

	A titolo esemplificativo potrà quindi:	
	- promuovere la professionalità del socio attraverso corsi di formazione o	
	specializzazione sia teorica che pratica;	
	- svolgere attività di laboratorio in proprio e per conto di terzi;	
	- svolgere attività di officina meccanica, di elettricista, di idraulico, di fale-	
	gnameria e di impresa edile;	
	- commercializzare i propri prodotti;	
	- svolgere attività di giardinaggio e manutenzione del verde per conto di	
	Enti pubblici e privati;	
	- recuperare e commercializzare materiali quali carta, vetro, ferro, mobilia	
	usata, eccetera;	
	- assumere lavori di facchinaggio anche con l'ausilio di mezzi meccanici o	
	diversi ed in genere tutte le attività previste dal Dpr 602 del 30 aprile 1970	
	e successive integrazioni e modifiche, ivi comprese le attività preliminari	
	complementari ed accessorie. A titolo esemplificativo potrà quindi svolge-	
	re attività di pulizie civili e/o industriali, di autotrasporto di merci per conto	
	di terzi;	
	- allestire mostre e gestire servizi in manifestazioni di carattere pubblico;	
	- gestire mense o servizi di somministrazione pasti;	
	- svolgere qualsiasi attività di carattere formativo, produttivo, commerciale	
	e di servizio che si rendesse vantaggiosa per la società e per i soci e ido-	
	nea al conseguimento dei fini sociali.	
	La Cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti i-	
	scritti in appositi albi protetti.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine	

	a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realiz-	
	zazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che diretta-	
	mente attinenti ai medesimi, nonché:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in so-	
	cietà di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie al-	
	l'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie	
	ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di	
	qualsiasi attività di collocamento nei confronti del pubblico.	
	2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia	
	sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a fa-	
	vore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubbli-	
	co.	
	Potrà invece svolgere attività di raccolta dei prestiti sociali con le modalità	
	ed i limiti previsti dalla legge attraverso l'adozione di un regolamento ap-	
	posito approvato dall'assemblea.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	I soci sono divisi secondo le seguenti categorie:	
	- Soci operatori: lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il di-	
	cottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'atti-	

	vità della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitu-	
	dine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente	
	ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al	
	suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi co-	
	me soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.	
	- Soci cooperatori in fase di formazione e inserimento: il consiglio di ammi-	
	nistrato, qualora l'aspirante socio, necessiti di formazione o inserimen-	
	to per poter contribuire al perseguimento degli scopi sociali può deliberar-	
	ne l'ammissione in una categoria speciale. Tali soci non possono superare	
	un terzo del numero dei soci cooperatori.	
	A tali soci spettano gli stessi diritti ed obblighi in capo agli altri soci ad ec-	
	cezione di:	
	- Eleggibilità come amministratore;	
	- Diritto di voto nelle assemblee fuorchè in quella ordinaria	
	di approvazione del bilancio;	
	- Diritto a rappresentare altri soci in assemblea;	
	- Diritto al ritorno di cui alla legge 142/2001;	
	Inoltre l'assemblea potrà prevedere nel regolamento delle forme di contri-	
	buto da trattenere al socio per la propria formazione. La durata del perio-	
	do di formazione o di inserimento sarà stabilita dall'organo amministrativo	
	nella delibera di ammissione nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2527 c.c..	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci coopera-	
	tori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di	

	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professio-	
	nale conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero	
	abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammis-	
	sione in qualità di socio ordinario all'interessato secondo le modalità e con	
	gli effetti previsti dall'art. 6. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli,	
	l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste	
	dall'art. 12.	
	- Soci volontari: persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno	
	di età che, secondo quanto previsto dalla legge 381/91 art. 2, per sensibi-	
	lità ed interesse alle problematiche riferite all'attività svolta dalla cooperati-	
	va intendano collaborare in modo volontario e personale senza alcuna re-	
	tribuzione o compenso di qualsiasi genere salvo eventuali rimborsi spese	
	su parametri stabiliti dall'assemblea dei soci nel proprio regolamento.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Il loro nu-	
	mero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	- Soci sovventori: persone fisiche e giuridiche che sottoscrivono azioni no-	
	minative trasferibili per la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4	
	della legge 59/92 del valore unitario di € 500,00 (euro cinquecento).	
	- Soci operatori persone giuridiche: persone giuridiche, enti ed associa-	
	zioni operanti nel medesimo campo di attività e che possono contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.	

ARTICOLO 6	
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo am-	
ministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
a) cognome e nome o la denominazione, luogo e data di nascita o di costi-	
tuzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza, il codice fiscale;	
b) per i soci cooperatori: precisazione della effettiva attività di lavoro;	
c) il numero delle quote del valore di € 25,00 (euro venticinque) cadauna	
che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore	
nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del	
cod. civ.;	
d) versamento dell'eventuale sovrapprezzo;	
e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle	
deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo	
cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 (ot-	
to), delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operati-	
va e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammes-	
so siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7 (sette).	
In caso di rateazione di cui all'art. 19 (diciannove) l'ammissione del socio	
sarà annotata contestualmente al primo versamento.	
Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che	
siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere	
nuovamente deliberata.	
In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori deb-	

	bono motivare il rifiuto di ammissione e comunicare la delibera all'interes-	
	sato entro 60 (sessanta) giorni.	
	Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 (ses-	
	santa) giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'as-	
	semblea in seguito al ricorso è inappellabile.	
	Gli amministratori annualmente devono riferire nella relazione al bilancio i	
	criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.	
	ARTICOLO 7	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal successivo articolo 19 (diciannove);	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli Organi Sociali;	
	c) a prestare, nel caso dei soci cooperatori, il proprio lavoro nell'impresa	
	cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel re-	
	golamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'as-	
	semblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'articolo 2528 Codice ci-	
	vile con le modalità e nei termini previsti nel successivo art. 19 (dicianno-	
	ve).	
	ARTICOLO 8	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad al-	
	tre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali	
	o che comunque esplichino attività concorrente nonché svolgere attività	
	concorrente in proprio.	

	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi e-	
	sercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa salvo au-	
	torizzazione scritta dell'organo amministrativo.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 9	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa	
	di morte o scioglimento della persona giuridica socia.	
	ARTICOLO 10	
	I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché	
	ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione	
	al lavoro o di trasferimento o di cessazione per qualsiasi motivo del rap-	
	porto di lavoro subordinato autonomo o di altra natura.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a	
	norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro ses-	
	santa giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono	
	darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente	
	per territorio.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto ri-	
	guarda il rapporto mutualistico, salva diversa e motivata delibera del con-	
	siglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'eserci-	
	zio in corso.	

	La liquidazione della quota sociale avverrà comunque con le modalità ed i	
	tempi indicati al successivo art. 14 (quattordici).	
	ARTICOLO 11	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei	
	soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge	
	per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta	
	inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa so-	
	ciale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assem-	
	blea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto	
	il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta i-	
	nabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rap-	
	porto sociale.	
	La decadenza è inoltre pronunciata dall'organo amministrativo qualora l'ul-	
	teriore rapporto di lavoro subordinato si sia risolto:	
	- per mutuo consenso;	
	- per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore;	
	- in seguito a licenziamento per giustificato motivo oggettivo (a titolo e-	
	semplificativo per perdita dell'appalto e/o convenzione);	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio	
	ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione	
	nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 12	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del	
	socio:	

	a) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la parteci-	
	pazione alla società di cui all'art.5 (cinque);	
	b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla leg-	
	ge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mu-	
	tualistico;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle	
	quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	
	tro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'articolo 8 (otto);	
	e) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile;	
	f) il cui ulteriore rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi disciplinari e	
	quindi per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla	
	cooperativa per inadempimento.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la risoluzione dell'ulte-	
	riore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1	
	comma 3 legge 142/2001 e cessazione di tutti i rapporti mutualistici. Con-	
	tro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente	
	per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel	
	libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'e-	
	saurimento del procedimento di opposizione.	

	ARTICOLO 13	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono es-	
	sere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta	
	di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso	
	presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	ARTICOLO 14	
	I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso	
	del capitale sociale da essi effettivamente versato, degli eventuali importi	
	di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 21 (ventuno) del presente statuto	
	previa decurtazione delle perdite imputabili al capitale in proporzione alle	
	quote possedute. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa	
	fino alla Concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile,	
	si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione	
	del bilancio.	
	In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insinda-	
	cabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il	
	rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più	
	rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ARTICOLO 15	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui	
	effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste	

	nel precedente articolo 14 (quattordici), allo scadere dei centottanta giorni	
	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si	
	sia verificata la morte.	
	ARTICOLO 16	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno	
	richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scaden-	
	za dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14	
	(quattordici) e 15 (quindici).	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	
	di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o di-	
	chiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla ri-	
	scossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e	
	quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva	
	straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pa-	
	gamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ri-	
	cevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga	
	dichiarato lo stato di insolvenza della società.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ARTICOLO 17	
	Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di	
	trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavo-	

	ratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e	
	la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo ammini-	
	strativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze	
	di legge.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 18	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di	
	quote ciascuna di valore nominale di € 25,00 (euro venticinque). Nessun	
	socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore	
	superi i massimi stabiliti dalla legge.	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di	
	cui all'art. 21 (ventuno);	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quo-	
	te non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei so-	
	ci operatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale costituiti mediante versamento di azioni nominative	
	trasferibili del valore nominale di € 500,00 (euro cinquecento) cadauna e	
	da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere im-	
	piegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;	

	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patri-	
	monio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sotto-	
	scritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	ARTICOLO 19	
	Il capitale sociale sottoscritto in denaro ed il sovrapprezzo potranno essere	
	versati in più soluzioni nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e,	
	in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di	
	beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le	
	disposizioni in materia previste dal codice civile.	
	ARTICOLO 20	
	Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli, né essere cedute a terzi.	
	ARTICOLO 21	
	L'esercizio sociale va dal giorno uno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle	
	perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata	
	prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al	
	bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e	
	statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché	

	quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	
	annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli	
	ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico ivi compresi i ristorni nel rispetto dei limiti e delle	
	modalità previste dalla legge 142/2001.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle per-	
	dite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:	
	a) non meno di quanto previsto dalla legge, attualmente il trenta per cen-	
	to, al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi for-	
	ma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, an-	
	che ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n.	
	904;	
	b) non meno di quanto previsto dalla legge 59/92, attualmente il tre per-	
	cento, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la pro-	
	mozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci sovventori nella misura che verrà	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare	
	in ogni caso il limite massimo previsto dalla legge, attualmente il 2% (due	
	per cento) in più del tasso relativo alla remunerazione degli interessi sui	
	prestiti sociali;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori nella misura che verrà	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare,	
	in ogni caso, l'interesse massimo previsto dalla legge, attualmente il tasso	

	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo ri-	
	spetto al capitale effettivamente versato;	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio	
	ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassati-	
	vo limite massino della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei	
	prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istitu-	
	to Nazionale di statistica (istat) per il periodo corrispondente a quello del-	
	l'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio al-	
	la costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui	
	alle lettere c), d), e), f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indi-	
	cato alle lettere a) e b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lette-	
	ra a) o a quello previsto dalla lettera f).	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai	
	soci a titolo di ristorni sarà determinato in proporzione alle remunerazioni	
	lorde corrisposte per le prestazioni effettuate dai soci nella società nel cor-	
	so dell'esercizio cui il ristorno fa riferimento. Tali remunerazioni al momen-	
	to delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio,	
	la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e	
	negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci	
	rispetto a quelle totali.	

	Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in	
	alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 22	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio op-	
	pure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbli-	
	gatorietà.	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 23	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, conte-	
	nente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Ita-	
	lia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da trasmettersi a mez-	
	zo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento	
	nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni	
	prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei	
	termini sopradetti, anche con altri mezzi (telex, E-mail) sempre che sia	
	provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i so-	

	ci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli ammini-	
	stratori e tutti i sindaci effettivi.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella ob-	
	bligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pub-	
	blicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	ARTICOLO 24	
	L'assemblea:	
	1. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	2. approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bi-	
	lancio preventivo;	
	3. procede alla nomina delle cariche sociali;	
	4. determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli ammini-	
	stratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci	
	o i gettoni di presenza per il triennio;	
	5. approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su propo-	
	sta dell'organo amministrativo;	
	6. delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	7. delibera sull'entità e le modalità di erogazione del ristorno ai sensi di	
	quanto stabilito dall'art 3 comma 2 lett. B legge 142/2001;	
	8. delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale ai sensi dell'art 6	
	comma 1 lettera d) ed e) legge 142/2001;	
	9. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati al-	
	la sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli	
	Amministratori.	

	10. delibera sullo scioglimento, la messa in liquidazione e la nomina dei li-	
	quidatori.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro centoventi giorni ovvero	
	entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della società lo richiedano o nel caso che la società sia tenuta	
	alla redazione del bilancio consolidato.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo cre-	
	da necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle ma-	
	terie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dal-	
	la data della richiesta.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere il-	
	lustrati dagli amministratori nel modo più semplice, sai soci che ne faccia-	
	no richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea	
	che deve discuterli.	
	ARTICOLO 25	
	L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia-	
	no presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e-	
	sprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che	
	per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e	
	sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà	
	dei soci della società aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualun-	
	que sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera valida-	
	mente a maggioranza assoluta dei voti.	

	ARTICOLO 26	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di ma-	
	no o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.	
	ARTICOLO 27	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro	
	soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute	
	eccettuato quanto previsto di seguito per i soci sovventori.	
	Ai soci sovventori spetta un voto per ogni azione nominale di € 500,00	
	(euro cinquecento) sottoscritta e versata sino a che, comunque, non ven-	
	ga superato il rapporto di 1 (uno) a 3 (tre) tra voti spettanti ai soci sovven-	
	tori e voti complessivamente spettanti a tutti i soci compresi i primi. Nell'i-	
	potesi che detto rapporto fosse superato, i voti spettanti ai soci sovventori	
	verranno proporzionalmente ridotti in base alle azioni dagli stessi sotto-	
	scritte e versate. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un al-	
	tro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, me-	
	diante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di tre	
	soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e con-	
	servate fra gli atti sociali.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e se-	
	guenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle	
	S.r.l in quanto compatibili.	
	ARTICOLO 28	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	

	o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedi-	
	mento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli	
	intervenuti.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoria-	
	mente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da	
	un Notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 29	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove consiglieri. I	
	mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati	
	amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comun-	
	que sempre costituita da soci cooperatori o da persone designate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi e scade alla da-	
	ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ul-	
	timo esercizio della carica. I suoi componenti sono sempre rieleggibili,	
	tranne nel caso in cui, per superamento delle dimensioni consentite, si	
	debba applicare la normativa dettata per le S.p.A.. In tal caso gli ammini-	
	stratori sono rieleggibili soltanto per tre mandati.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'as-	
	semblea determinare l'entità degli stessi per l'attività collegiale.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale ove esistente,	

	determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chia-	
	mati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della	
	società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può	
	delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribu-	
	zioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una	
	volta ogni 90 (novanta) giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta do-	
	manda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo	
	che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un gior-	
	no prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestio-	
	ne della società.	
	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) proporre all'assemblea dei soci l'entità e le modalità di erogazione del	
	ristorno;	
	e) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli	

	altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari,	
	con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle i-	
	poteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing	
	presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estin-	
	guere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione	
	in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le	
	garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare,	
	scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	f) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o	
	servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma l'analoga fa-	
	coltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare	
	il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni	
	e le retribuzioni;	
	j) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei	
	soci, con deliberazione motivata;	
	k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della leg-	
	ge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti	
	prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 (quattro) del presente Statuto	
	nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristruttura-	

	zione o il potenziamento aziendale;	
	m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi	
	non aventi carattere di sede secondaria nè di succursale.	
	ARTICOLO 30	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a	
	sostituirli nei modi di legge per cooptazione.	
	ARTICOLO 31	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la	
	firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministra-	
	zioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilascian-	
	done liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e am-	
	ministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i	
	propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio,	
	nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o	
	categorie di atti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile	
	nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o	
	la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni	
	spettano al Vice Presidente.	
	IL COLLEGIO SINDACALE	

	ARTICOLO 32	
	Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o	
	quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si	
	comporrà di tre membri effettivi e due supplenti. Per quanto attiene ai re-	
	quisiti ed ai limiti temporali del mandato nonchè a quanto non previsto si	
	fa riferimento alla normativa prevista dal codice civile.	
	ARTICOLO 33	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della so-	
	cietà, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la	
	regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risul-	
	tanze dei libri contabili e delle scritture, esercita il controllo contabile, a	
	norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed	
	assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmen-	
	te ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti perio-	
	dici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale,	
	dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione	
	e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nel-	
	la gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 34	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art.	
	2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, sce-	

	gliendoli preferibilmente fra i soci.	
	ARTICOLO 35	
	In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati deve esse-	
	re devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 36	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la	
	società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,	
	ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro Unico della Ca-	
	mera Arbitrale Nazionale ed Internazionale presso la Camera di Commer-	
	cio Industria Artigianato ed Agricoltura ove ha sede la società, la quale	
	dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta	
	dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi prov-	
	veda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligen-	
	te, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro	
	deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni	
	dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	

	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie pro-	
	mosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei	
	loro confronti.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo	
	17 gennaio 2003, n. 5.	
	La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere ap-	
	provata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del	
	capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi	
	novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9 (nove).	
	Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devo-	
	no essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista	
	per le modifiche statutarie.	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 37	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Ammini-	
	strazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successiva-	
	mente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.	
	ARTICOLO 38	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste del-	
	la legge per le società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e o-	
	ve vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 2519 del c.c..	
	E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo pre-	
	visto per i dividendi.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si	

32 di 33

[illegible]